

DELIBERAZIONE 1 DICEMBRE 2022

649/2022/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERROMPIBILITÀ TECNICA DEI PRELIEVI DALLA RETE DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO TERMICO 2022/2023, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 21 OTTOBRE 2022

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1229^a *bis* riunione del 1 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 (di seguito: regolamento (UE) 2022/1854);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (di seguito: decreto-legge 76/2020);
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 (di seguito: decreto-legge 14/2022);
- il decreto del Ministro dell'Industria del 26 settembre 2001;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive del 12 dicembre 2015;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive del 20 gennaio 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 18 dicembre 2019, e il relativo Allegato 2, recante "Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale", (di seguito: Piano di emergenza);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 30 settembre 2020 (di seguito: decreto 30 settembre 2020);

- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 ottobre 2022 (di seguito: decreto 21 ottobre 2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2005, 297/05 (di seguito: deliberazione 297/05);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A contenente il Testo Integrato per il Bilanciamento (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A contenente la regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2020, 511/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 511/2020/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2021, 553/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 553/2021/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2021, 586/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 586/2021/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 novembre 2022, 584/2022/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 584/2022/R/gas);
- la comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: Ministero) del 18 novembre 2022, prot. Autorità 59839, del 21 novembre 2022 (di seguito: comunicazione 18 novembre 2022);
- la comunicazione di Terna del 10 novembre 2022, prot. Autorità 62417, del 29 novembre 2022 (di seguito: comunicazione 10 novembre 2022).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 21 ottobre 2022, il Ministro della Transizione Ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di seguito: Ministro), fatti salvi gli effetti dell'articolo 3 del decreto 30 settembre 2020, ha previsto un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntivo rispetto a quello derivante dai contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ*;
- l'articolo 1 del decreto 21 ottobre 2022 prevede che l'Autorità definisca le modalità attuative del servizio di interrompibilità, nonché le sanzioni da applicare ai soggetti aggiudicatari del servizio in caso di mancata attivazione dell'interruzione della fornitura;
- l'articolo 2 del medesimo decreto prevede, nello specifico, che l'Autorità stabilisca le modalità di partecipazione alla procedura per la selezione dei soggetti aggiudicatari del servizio di interrompibilità in base a criteri di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e fissi i prezzi massimi per l'assegnazione del servizio. Il medesimo articolo prevede che gli oneri generati dal servizio siano a carico del fondo istituito con la deliberazione 297/05;

- l'articolo 2 del decreto 21 ottobre 2022 prevede, inoltre, che l'interrompibilità sia articolata in:
 - a) un servizio di punta per la riduzione a breve dei picchi di consumo con due modalità differenti in base al preavviso e alla durata;
 - b) un servizio mensile di riduzione dei consumi, secondo procedure che si svolgono in base a un calendario predefinito non oltre i 15 giorni precedenti l'inizio del mese e con possibilità di effettuare rimodulazioni delle quantità/riduzioni offerte su base settimanale;
- il medesimo articolo 2 prevede, inoltre, che:
 - relativamente al servizio indicato alla precedente lettera b), i clienti finali industriali partecipanti possano offrire, anche con offerte integrate, la riduzione del consumo di energia elettrica presso il medesimo sito industriale. La riduzione dei consumi elettrici sarà contabilizzata in base a sistemi di rilevamento diretto degli stessi consumi elettrici, applicando un fattore di conversione calcolato in base al rendimento della produzione termoelettrica a gas naturale valutato da Terna;
 - il Ministero, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema gas, indichi all'Autorità entro il 30 ottobre di ciascun anno i volumi giornalieri da reperire tramite il servizio di interrompibilità e il numero massimo di giorni di attivazione;
 - l'applicazione della procedura di selezione dei soggetti che forniscono i servizi di interrompibilità sia affidata all'impresa maggiore di trasporto;
 - i servizi possano essere offerti dai clienti industriali dotati di misuratore con telelettura o che si impegnino a rendicontare con cadenza giornaliera i consumi, e che possano mettere a disposizione del sistema almeno 50.000 Smc/g, singolarmente o in forma aggregata con almeno 5.000 Smc/g per ciascun soggetto che partecipa all'aggregazione;
 - l'attivazione e la rendicontazione dei quantitativi giornalieri di consumo gas interrompibili nonché, ove applicabile, dei corrispondenti consumi elettrici contestualmente ridotti presso lo stesso sito industriale di soggetti partecipanti alla procedura tramite aggregatori siano gestite con riferimento al singolo sito industriale. Non sono ammesse compensazioni di obblighi di riduzione tra clienti che hanno conferito mandato ad uno stesso aggregatore;
 - il Ministero approvi, sentita l'Autorità, la procedura proposta dall'impresa maggiore di trasporto che definisce anche le responsabilità del soggetto selezionato che, all'attivazione della misura, non riduca i prelievi dalla rete, ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni e compensazioni in caso di danni subiti dal sistema a causa della mancata riduzione, e regolamenti la partecipazione dei titolari di stabilimenti multisito e degli impianti per la generazione elettrica *in situ*;
 - il Ministero approvi, sentita l'Autorità, gli esiti delle procedure di assegnazione comunicati dall'impresa maggiore di trasporto;
 - i soggetti aggiudicatari delle procedure rimangano responsabili di tutte le conseguenze dirette e indirette, anche nei confronti di soggetti terzi, derivanti

dalla mancata interruzione o riduzione dei propri consumi di gas e dichiarino, all'atto dell'offerta, che in nessun caso l'interruzione, o la riduzione, potrà comportare rischi o danni alle maestranze, all'ambiente e agli impianti produttivi;

- l'attivazione dell'interrompibilità avviene secondo le modalità del Piano di emergenza del sistema del gas naturale di cui al Regolamento (UE) 2017/1938 vigente al momento della stessa attivazione;
- il decreto 21 ottobre 2022 ha limitato, all'articolo 1, comma 1, la partecipazione al meccanismo ai soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ*, stabilendo altresì, all'articolo 2, comma 15, che i soggetti aggiudicatari che utilizzano il gas naturale per la generazione elettrica funzionale al processo produttivo *in situ* si impegnino a non prelevare energia dalla rete elettrica in sostituzione di quella che non hanno generato in caso di attivazione dell'interrompibilità;
- le richiamate disposizioni del decreto 21 ottobre 2022 tengono conto dell'attuale assetto del sistema elettrico in cui gli impianti alimentati da gas naturale sono tipicamente la risorsa marginale nella copertura del carico, e pertanto richiede di considerare ai fini della definizione delle disposizioni di competenza anche gli eventuali casi in cui una quota dell'energia elettrica prodotta dal cliente interrompibile sia immessa in rete o ceduta a terzi anziché consumata nel processo produttivo *in situ*; con la conseguenza che, in attuazione del decreto, ai fini della determinazione del contributo effettivo alla riduzione dei consumi, ciò che rileva è il maggior prelievo di gas necessario per soddisfare la richiesta aggiuntiva di energia elettrica determinata dall'interruzione del cliente industriale, sia essa dovuta al maggior prelievo o alla minore immissione di energia elettrica del cliente interrotto;
- l'articolo 3 del decreto 21 ottobre 2022 prevede che i costi della misura siano allocati sui clienti finali civili e industriali che utilizzano gas ovvero, in caso di riduzione dei consumi elettrici, sui clienti finali civili e industriali che utilizzano l'energia elettrica, al netto di eventuali fonti di finanziamento a valere sulla fiscalità generale;
- l'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 76/2020, ha previsto che i soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio;
- al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina, il decreto-legge 14/2022 ha previsto la possibilità di attivare la riduzione programmata dei consumi di gas di cui al Piano di emergenza a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5, comma 3, del TIB prevede che, nel caso in cui in un giorno gas, ai fini del mantenimento dell'equilibrio della rete di trasporto, siano risultate necessarie le misure non di mercato di cui al Piano di emergenza, in luogo del prezzo marginale di acquisto di cui all'articolo 22, comma 1, del Regolamento si applichi, ove superiore, il maggiore fra i prezzi di attivazione di ciascuna misura risultata necessaria, come definiti dall'Autorità; il prezzo di attivazione delle misure non di mercato concorre alla definizione del prezzo di sbilanciamento dell'utente in posizione corta, ma non costituisce un riferimento di prezzo che comporta automaticamente l'attivazione della misura, che è invece esclusivamente demandata alle valutazioni del Ministero;
- con la deliberazione 612/2018/R/gas l'Autorità ha previsto che venisse definita la valorizzazione per ciascuna misura non di mercato disponibile per il sistema gas, mantenendo transitoriamente il prezzo di 82,8 €/MWh;
- con la consultazione 379/2021/R/gas l'Autorità ha prospettato una valorizzazione di ciascuna delle misure non di mercato previste dal Piano di emergenza, ipotizzando un prezzo di attivazione del *peak shaving* pari a 435 €/MWh che tiene conto dei costi storici sostenuti dal sistema per rendere disponibile il servizio e del periodo di attivazione atteso;
- nell'ambito della consultazione è stato rilevato che l'impostazione dell'Autorità avrebbe comportato prezzi di attivazione delle risorse di emergenza ben superiori al prezzo transitoriamente previsto con conseguenti impatti sulla gestione dei rischi associati all'attuale assetto del mercato;
- nella consultazione 379/2021/R/gas, anticipando le esigenze poi anche manifestate dagli utenti, era stato prospettato comunque un avvio graduale della riforma, prevedendo che in prima applicazione per l'anno termico in corso fosse adottato un prezzo massimo di attivazione delle misure non di mercato, ipotizzato pari a quello del servizio di *peak shaving*;
- con la deliberazione 553/2021/R/gas, l'Autorità, in ragione dell'attuale contesto di mercato caratterizzato da livelli di prezzi significativamente elevati e superiori al prezzo transitorio di attivazione delle risorse non di mercato, e tenendo conto delle osservazioni pervenute in risposta alla consultazione 379/2021/R/gas, ha stabilito un prezzo di attivazione del *peak shaving* pari a 217 €/MWh;
- con la deliberazione 586/2022/R/gas, l'Autorità ha definito il prezzo di attivazione dell'interrompibilità tecnica industriale pari a 217 €/MWh in linea con le disposizioni adottate per il servizio di *peak shaving*.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 18 novembre 2022, il Ministero ha invitato l'Autorità a definire quanto di competenza relativamente al servizio di interrompibilità per l'anno termico 2022/2023, ai sensi del decreto 21 ottobre 2022, quantificando:

- a) per il servizio di punta, in 12 milioni di standard metri cubi il volume giornaliero da reperire, in 18 il numero massimo di giorni di attivazione anche non continuativi e in sei le volte in cui il servizio può essere attivato, con un'offerta minima consentita quantificata in 12 giorni di attivazione anche non continuativi e in quattro volte per l'attivazione; la *baseline* di riferimento per la consuntivazione delle riduzioni dei consumi è individuata con riferimento al periodo che va dal 1 ottobre 2022 (inizio anno termico) alla data di esito della procedura;
- b) per il servizio mensile, in 300 milioni di standard metri cubi il volume da reperire mensilmente per il periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2023; come *baseline* di riferimento per il calcolo delle riduzioni, si tiene conto della media dei consumi nei cinque anni antecedenti al periodo di attivazione;
- con la medesima comunicazione il Ministero ha precisato, in relazione al servizio di punta di cui alla precedente lettera a), che la procedura dovrà prevedere in via prioritaria l'assegnazione ai soggetti che offrono un numero maggiore di attivazioni;
- con la comunicazione 10 novembre 2022, Terna ha trasmesso all'Autorità, in linea con quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, il fattore di conversione calcolato in base al rendimento della produzione termoelettrica a gas naturale per la contabilizzazione della riduzione dei consumi elettrici.
- con il documento per la consultazione 584/2022/R/gas l'Autorità ha prospettato le modalità attuative del servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi di gas naturale ai sensi dell'articolo 1 del decreto 21 ottobre 2022 del Ministro, ponendo in consultazione uno schema di provvedimento che, rispetto alle disposizioni adottate nei precedenti anni termici, prospetta un assetto con i seguenti elementi di novità:
 - a) l'introduzione delle modalità attuative per il nuovo servizio di riduzione dei consumi su base mensile di cui all'articolo 2, comma 2, punto 2.2, del decreto 21 ottobre 2022, prevedendo che sia remunerato sulla base di un corrispettivo applicato ai volumi effettivamente ridotti e pari, per ciascun cliente interrompibile, a quello indicato nella propria offerta;
 - b) la definizione, con riferimento al servizio di cui alla precedente lettera a), di disposizioni attuative che consentono ai clienti finali industriali partecipanti di offrire, anche con offerte integrate, la riduzione del consumo di energia elettrica presso il medesimo sito industriale;
 - c) per il servizio di interrompibilità di punta è confermata l'applicazione di un corrispettivo fisso per la disponibilità all'interruzione e uno variabile applicato ai volumi effettivamente ridotti, ma, al fine di una maggiore semplicità delle procedure, è previsto che costituisca oggetto dell'offerta il solo corrispettivo fisso, mentre il corrispettivo variabile sia predefinito;
 - d) il corrispettivo variabile per il servizio di punta è definito in linea con i criteri degli scorsi anni e, pertanto, tenendo conto dei prezzi a termine invernali e di un corrispettivo aggiuntivo; tuttavia, rispetto agli anni precedenti sono distinti i due termini prevedendo che il corrispettivo aggiuntivo sia riconosciuto al

cliente finale e il prezzo a termine all'Utente del Bilanciamento (di seguito anche: UdB) in relazione ai quantitativi effettivamente ridotti. Tali quantitativi effettivamente ridotti e le corrispondenti transazioni al PSV saranno determinati a consuntivo, lasciando così indenni gli utenti del bilanciamento da mancate o parziali interruzioni;

- e) l'aggiunta, per il servizio di interrompibilità di punta, di una nuova modalità di partecipazione, che, a differenza all'assetto ormai consolidato del servizio, non prevede la cessione al Responsabile del bilanciamento dei volumi di gas oggetto di riduzione al PSV;
- in relazione ai valori dei corrispettivi massimi oggetto delle offerte per i due servizi, il documento per la consultazione 584/2022/R/gas ha, inoltre, prospettato:
 - f) per il servizio di punta, valori massimi dei corrispettivi definiti in linea con i criteri utilizzati negli scorsi anni che tengono conto dei seguenti aspetti: i) la probabilità di attivazione della misura; ii) la stima del costo associato alla misura alternativa da attivare in assenza del servizio di interrompibilità tecnica, individuata nella perdita di valore della produzione per l'utente industriale distaccato forzosamente;
 - g) per quanto riguarda il servizio mensile, criteri utilizzati per la valorizzazione dei corrispettivi massimi oggetto delle offerte definiti tenendo conto del fatto che la riduzione dei consumi su base mensile ha come effetto una minore necessità di ricorrere allo stoccaggio in questo anno termico e quindi una minore necessità di riempimento dello stoccaggio per il prossimo;
- alla consultazione hanno preso parte dieci soggetti, tra i quali utenti del bilanciamento, aggregatori e associazioni di categoria;
- in termini generali i soggetti intervenuti hanno manifestato apprezzamento per l'assetto prospettato nel documento per la consultazione 584/2022/R/gas in relazione alle modalità attuative del servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi di gas naturale, segnalando, tuttavia, alcuni elementi ritenuti critici, e nello specifico:
 - ampia parte dei soggetti intervenuti ritiene che l'applicazione dei prezzi a termine in luogo dei prezzi contrattuali per il servizio di punta con cessione, esponga l'UdB a un rischio derivante dal riconoscimento di un prezzo a termine sul gas consegnato al PSV che potrebbe essere minore di quello contrattuale; a tale rischio l'UdB non sarebbe in grado di far fronte in quanto impossibilitato a trovare le opportune coperture per l'incertezza sulla finestra temporale di un'eventuale attivazione della misura e sui volumi oggetto di effettiva riduzione. Ampia parte dei soggetti intervenuti ha, pertanto, richiesto che l'UdB trasferisca al cliente finale il corrispettivo variabile e che quest'ultimo paghi al proprio UdB il prezzo contrattuale stabilito tra le parti per il gas oggetto di riduzione;
 - alcune tra le associazioni di categoria intervenute nella consultazione, hanno richiesto la sterilizzazione del "rischio mercato" per il cliente finale che aderisce al servizio di punta senza cessione; proponendo di mitigare il rischio in capo al cliente finale attraverso l'introduzione di un *floor* al corrispettivo V^P

- pari a zero;
- alcuni tra i soggetti intervenuti hanno proposto di eliminare la nuova modalità di partecipazione al servizio di punta che non prevede la cessione al PSV dei volumi di gas oggetto di riduzione in quanto tale modalità di accesso al servizio non comporterebbe significativi benefici;
 - in relazione all'utilizzo delle quotazioni ICIS Heren prospettato nel documento per la consultazione 584/2022/R/gas per i prezzi di riferimento, due soggetti hanno proposto il ricorso a dati pubblici gratuiti quali quelli del Gestore dei mercati energetici;
 - infine, due associazioni di categoria, hanno evidenziato, sulla base di quanto riscontrato negli anni precedenti, criticità nel meccanismo di pagamento dei corrispettivi da parte del responsabile del bilanciamento e richiedono, in merito, che sia definito un termine ultimo per il versamento degli importi dovuti che non vada oltre il 30 settembre 2023.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed urgente definire le disposizioni in materia di interrompibilità tecnica dei prelievi per l'anno termico 2022/2023, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 ottobre 2022, confermando l'assetto complessivo prospettato nel documento per la consultazione 584/2022/R/gas, integrato, tenendo conto delle osservazioni pervenute, prevedendo, per il servizio di punta senza cessione del gas al PSV, l'introduzione di valori massimi e minimi del corrispettivo variabile complessivamente applicato e che il cliente finale sia tenuto a fornire all'UdB la migliore programmazione dei prelievi nei giorni in cui ritiene di procedere alla riduzione dei consumi di gas, ai fini di un'efficiente gestione della programmazione da parte dell'UdB;
- in relazione al servizio di punta con cessione di gas, sia altresì opportuno chiarire che, in linea con l'assetto definito nei precedenti anni termici, l'adesione a questo tipo di servizio implica che i quantitativi oggetto di riduzione si intendono consegnati dall'UdB al cliente finale e da questi consegnati al responsabile del bilanciamento per il tramite del medesimo UdB e che conseguentemente:
 - l'UdB non potrà negare al cliente finale l'assenso all'offerta del servizio ove la *baseline* considerata ai fini della determinazione dei consumi ridotti e i quantitativi di riduzione offerti siano coerenti con gli impegni di fornitura verso il cliente finale;
 - l'UdB avrà quindi titolo a ricevere dal cliente finale gli importi connessi all'esecuzione del contratto di fornitura determinati considerando fra i quantitativi forniti anche quelli oggetto di riduzione e dovrà riconoscere al cliente finale gli importi ricevuti dal responsabile del bilanciamento per i medesimi importi;
- sia opportuno definire i corrispettivi massimi applicabili per il servizio di punta tenendo conto che i) sotto il profilo della probabilità di attivazione della misura, la maggiore probabilità di scopertura potrebbe essere controbilanciata dalla

disponibilità di risorse alternative, quali quelle in corso di definizione per la riduzione della domanda elettrica, che potrebbero ridurre il ricorso alla misura stessa, e ii) sotto il profilo della stima del costo associato alla misura alternativa da attivare in assenza del servizio di interrompibilità tecnica, emerge un costo delle risorse alternative ben inferiore alla stima della perdita di valore della produzione per l'utente industriale distaccato forzosamente;

- alla luce delle incertezze connesse con gli elementi riportati al punto precedente sia comunque opportuno prevedere un incremento, rispetto all'anno termico passato, dei premi massimi previsti per il servizio di punta;
- sia opportuno definire i corrispettivi massimi per il servizio mensile tenendo conto di un margine, che consideri anche la volatilità delle quotazioni, rispetto al costo connesso al mantenimento del gas in stoccaggio tra il primo trimestre 2023 e l'inverno 2023-2024;
- sia necessario definire il prezzo di attivazione del servizio di interrompibilità di punta tenendo conto dei prezzi massimi del gas ad oggi espressi dal mercato europeo all'ingrosso

DELIBERA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1.1 Il presente provvedimento definisce, per l'anno termico 2022/2023, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 ottobre 2022 (oggi Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica):
- a) le modalità di attuazione dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto e le sanzioni da applicare ai soggetti selezionati per il servizio che non hanno provveduto alla riduzione dei prelievi in caso di attivazione;
 - b) le modalità di partecipazione alla procedura per aggiudicazione del servizio basata sul merito economico e i prezzi massimi per l'assegnazione del servizio;
 - c) le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 76/2020.

Articolo 2

Definizioni

- 2.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e le seguenti definizioni:
- a) *aggregatore* è il soggetto che riceve dai clienti aggregati ed accetta mandato irrevocabile a presentare le offerte per il servizio di interrompibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto;

- b) *Autorità* è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- c) *Cassa* è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- d) *cliente aggregato* è il cliente finale industriale che offre il servizio di interrompibilità secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto essendo in possesso dei requisiti ivi previsti;
- e) *cliente interrompibile* è il cliente singolo, il cliente multisito o il cliente aggregato che risulti assegnatario del servizio di interrompibilità in esito alle procedure di assegnazione;
- f) *cliente singolo* è il cliente finale industriale che offre il servizio di interrompibilità secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto essendo in possesso dei requisiti ivi previsti;
- g) *cliente multisito* è il cliente finale industriale che svolge il ruolo di aggregatore esclusivamente in relazione a siti di cui è titolare anche in qualità di consorzio con responsabilità diretta;
- h) *condizioni generali del servizio* è il documento, contenente la procedura di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto, predisposto dall'impresa maggiore di trasporto ed approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi del medesimo comma;
- i) *decreto* è il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 ottobre 2022;
- j) *Fondo* è il fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas istituito presso la Cassa con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, 297/05;
- k) p_{psv}^{DA} è (i) se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi *bid* e *offer* “Day-Ahead”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (*European Spot Gas Markets*) all'interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; (ii) se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi *bid* e *offer* “Weekend”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (*European Spot Gas Markets*) all'interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di *assessment* di ICIS Heren; il valore di p_{psv}^{DA} è convertito in €/Smc considerando un potere calorifico superiore pari a 10,57275 kWh/Smc;
- l) *servizi di punta* sono i servizi di cui all'articolo 2, comma 2, punto 2.1 del decreto;
- m) *servizio mensile* è il servizio di cui all'articolo 2, comma 2, punto 2.2 del decreto.

Articolo 3

Aggiudicazione dei servizi di interrompibilità

- 3.1 L'impresa maggiore di trasporto seleziona i clienti interrompibili sulla base di procedure concorsuali organizzate ai sensi del presente articolo.
- 3.2 Ai fini della partecipazione alle procedure ciascun cliente singolo o aggregatore:
- a) attesta il possesso dei requisiti per partecipare alle procedure individuati dal decreto;
 - b) presenta l'impegno, proprio se cliente singolo o multisito ovvero dei clienti aggregati se aggregatore, a fornire, nel caso risulti aggiudicatario, il servizio offerto secondo i termini e le condizioni previste dal decreto e dalla Procedura;
 - c) presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 15, del decreto;
 - d) individua i punti di interconnessione con la rete di trasporto e/o distribuzione cui si riferisce l'offerta e per ciascuno di essi il quantitativo interrompibile nel rispetto dei quantitativi minimi di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto;
 - e) individua l'insieme dei punti di immissione o prelievo di energia elettrica (POD), inclusi quelli di emergenza, che afferiscono al medesimo stabilimento industriale e/o agli impianti di generazione connessi al punto di riconsegna (PdR) in oggetto o che afferiscono al medesimo cliente multisito;
 - f) indica il servizio a cui si riferisce l'offerta, come individuato all'articolo 2, comma 2, del decreto; e specifica, per il servizio di punta, la modalità di adesione tra quelle indicate alle lettere a) e b) del successivo comma 4.1;
 - g) per le procedure dei servizi di punta presenta la propria offerta contenente i seguenti elementi:
 - quantitativo interrompibile Q_{pdr}^P , espresso in Smc/g, per cui assume l'impegno per i servizi di punta che ai sensi dell'articolo 2, comma 12, del decreto deve essere non inferiore a 50.000 Smc/g;
 - il corrispettivo fisso unitario F_i richiesto per i servizi di punta a fronte dell'impegno alla riduzione, espresso in euro/Smc/g nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto;
 - il numero di attivazioni del servizio, comprese tra un massimo di sei e un minimo di quattro, per le quali offre la disponibilità alla riduzione dei prelievi;
 - h) per ciascuna procedura relativa al mese M presenta la propria offerta per il servizio mensile contenente i seguenti elementi:
 - i quantitativi Q_{pdr}^M , espressi in Smc, che si impegna a ridurre per il servizio mensile, con evidenza dei quantitativi in riduzione dei consumi gas $Q_{pdr}^{M,gas}$ (espressi in Smc) ed elettrici $Q_{pdr}^{M,ee}$ (espressi in MWh); ai sensi dell'articolo 2, comma 12, del decreto $Q_{pdr}^{M,gas}$ deve essere pari o superiore al prodotto fra 50.000 Smc/g e il numero di giorni lavorativi del mese cui si riferisce l'offerta;
 - il corrispettivo unitario richiesto per il servizio mensile V_i^M , espresso in euro/Smc, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto.
- 3.3 L'impresa maggiore di trasporto definisce, con riferimento al servizio mensile, il calendario delle procedure concorsuali nel rispetto delle tempistiche indicate

- all'articolo 2, comma 2, punto 2.2, del decreto.
- 3.4 L'impresa maggiore di trasporto, per ciascun servizio d'interrompibilità, procede all'aggiudicazione accettando le offerte pervenute, secondo l'ordine di merito economico stilato in base a valori crescenti del:
- corrispettivo unitario F_i , di cui al successivo comma 4.4, per i servizi di punta;
 - corrispettivo unitario V_i^M , di cui al successivo comma 5.1, per il servizio mensile;
- sino al quantitativo massimo individuato dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto 21 ottobre 2022 per ciascun servizio.
- 3.5 Per il servizio di punta l'impresa maggiore di trasporto stila, con le modalità definite al precedente comma 3.4, ordini di merito economico distinti in base al numero di attivazioni previste dall'offerta e procede all'aggiudicazione dando priorità all'ordine di merito economico relativo alle offerte che presentano il maggior numero di attivazioni.
- 3.6 Le offerte per i servizi di punta sono accettate esclusivamente per intero anche qualora comportino il superamento dei quantitativi massimi da approvvigionare definiti dal Ministero. Nel caso in cui il superamento dei limiti quantitativi definiti dal Ministero avvenga con più di un'offerta aventi medesimo prezzo offerto, trova applicazione il seguente ordine di priorità:
- i. l'offerta avente il minore quantitativo interrompibile offerto;
 - ii. in caso di parità, l'offerta presentata per prima.
- 3.7 L'impresa maggiore di trasporto comunica alla Cassa, ai clienti singoli, ai clienti multisito, ai relativi utenti del bilanciamento e agli aggregatori, per le parti di rispettiva competenza, i risultati della procedura effettuata una volta approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto.

Articolo 4 *Servizi di punta*

- 4.1 I servizi di punta possono essere prestati secondo le seguenti modalità alternative indicate al momento dell'offerta:
- a) servizio di punta con cessione, qualora l'offerente si impegni a ridurre i propri consumi e a consegnare all'impresa maggiore di trasporto al PSV i quantitativi di gas oggetto di riduzione;
 - b) servizio di punta senza cessione qualora l'offerente si impegni a ridurre i propri consumi senza cessione dei corrispondenti volumi all'impresa maggiore di trasporto.
- 4.2 Ai fini dell'offerta del servizio di punta con cessione, il cliente singolo o aggregatore conferisce mandato al proprio utente del bilanciamento (UdB) che prevede, in caso di attivazione del servizio, la consegna dei quantitativi di gas oggetto dell'attivazione all'impresa maggiore di trasporto dal medesimo UdB, per conto del cliente interrompibile, presso il PSV secondo le procedure definite ai sensi del comma successivo.
- 4.3 Nel caso di attivazione del servizio di punta con cessione, i quantitativi oggetto di

- riduzione sono consegnati dal cliente interrompibile all'impresa maggiore di trasporto al PSV tramite l'UdB indicato nel mandato di cui al comma 4.2, e quindi contabilizzati nei bilanci di trasporto del medesimo utente.
- 4.4 Il corrispettivo fisso unitario F_i applicato ai volumi selezionati con le procedure concorsuali per il servizio di punta non può essere superiore a 18 euro/Smc/g, nel caso di disponibilità per 6 attivazioni, 15 euro/Smc/g, nel caso di disponibilità per 5 attivazioni, 12 euro/Smc/g, nel caso di disponibilità per 4 attivazioni. Eventuali offerte a prezzi più elevati non verranno pertanto considerate.
- 4.5 Per il servizio di punta con cessione, il corrispettivo variabile V^P , riconosciuto al cliente finale ed applicato ai quantitativi ridotti R_{pdr}^P determinati ai sensi del comma 4.10, è pari a 0,73 €/Smc.
- 4.6 Per il servizio di punta senza cessione per ciascun giorno di riduzione e per i quantitativi ridotti R_{pdr}^P nel medesimo giorno determinati ai sensi del comma 4.10 è riconosciuto al cliente finale un corrispettivo se positivo pari a $2,06 - p_{psv}^{DA}$; ovvero applicato un corrispettivo pari a $p_{psv}^{DA} - 2,06$.
- 4.7 Il saldo netto dei corrispettivi di cui al presente comma determinati con riferimento all'intero periodo di possibile attivazione del servizio non può essere superiore al 70% del prodotto fra il corrispettivo F_i riconosciuto al cliente finale e il quantitativo Q_{pdr}^P reso disponibile dal cliente finale.
- 4.8 Nel caso di servizio di punta con cessione, all'UdB indicato ai sensi del comma 4.2, è riconosciuto un corrispettivo pari a 1,36 €/Smc applicato ai quantitativi effettivamente ridotti R_{pdr}^P . L'UdB riconosce il medesimo corrispettivo al cliente finale e riceve dal cliente finale gli importi connessi all'esecuzione del contratto di fornitura determinati considerando fra i quantitativi forniti anche quelli effettivamente ridotti.
- 4.9 Nell'ambito del servizio di punta senza cessione, ai fini un'efficiente gestione della programmazione da parte dell'UdB, il cliente finale è tenuto a fornire al medesimo UdB la migliore programmazione dei propri prelievi nei giorni in cui è richiesta la riduzione dei consumi di gas.
- 4.10 Ai fini della determinazione dei corrispettivi variabili da riconoscere in caso di attivazione dei servizi di punta e delle penali di cui ai commi 4.11 e 4.12, i quantitativi oggetto di riduzione presso un punto di riconsegna R_{pdr}^P sono calcolati, per ciascun giorno in cui è stata richiesta l'attivazione, come:

$$R_{pdr}^P = \min \left\{ Q_{pdr}^P; R_{pdr}^{P,gas} + \frac{R_{pdr}^{P,ee}}{\mu} \right\}$$

dove:

Q_{pdr}^P è il quantitativo interrompibile oggetto del servizio di interrompibilità presso un punto di riconsegna espresso in Smc/g;

$R_{pdr}^{P,gas}$ è il prelievo di gas, espresso in Smc/g, effettivamente ridotto presso il punto di riconsegna come determinato dal Responsabile del bilanciamento

secondo le modalità precisate nelle condizioni generali del servizio;

$R_{pdr}^{P,ee}$ è il minor prelievo di energia elettrica o la maggiore immissione di energia elettrica, espressi in MWh, rilevati, presso i rilevanti punti della rete di trasmissione nazionale connessi al sito per il quale è prestato il servizio di interrompibilità, secondo quanto precisato nelle condizioni generali del servizio previa condivisione con Terna;

μ è un fattore di conversione pari a 0,00473 MWh/Smc.

4.11 Qualora, in caso di attivazione del servizio di interrompibilità, risulti che il cliente interrompibile non abbia ridotto i propri prelievi secondo gli impegni assunti, risultando $\left(R_{pdr}^{P,gas} + \frac{R_{pdr}^{P,ee}}{\mu} \right) < 0,95 \cdot Q_{pdr}^P$, il medesimo cliente è tenuto a versare un importo pari alla somma di:

- 2 volte il prodotto fra un corrispettivo pari a 2,06 €/Smc e il quantitativo della riduzione non effettuata determinato come: $Q_{pdr}^P - R_{pdr}^{P,gas} - \frac{R_{pdr}^{P,ee}}{\mu}$;
- 1,5 volte il prodotto fra l'importo del corrispettivo unitario fisso e il maggior valore di $\left(Q_{pdr}^P - R_{pdr}^{P,gas} - \frac{R_{pdr}^{P,ee}}{\mu} \right)$ registrato nei giorni per i quali è stata richiesta l'attivazione.

4.12 Tenendo conto delle definizioni del comma 4.10, qualora il valore di Q_{pdr}^P risulti superiore al riferimento di consumo, individuato nelle condizioni generali del servizio, utilizzato per la determinazione del prelievo di gas effettivamente ridotto, $R_{pdr}^{P,gas}$, alla parte eccedente è applicato un corrispettivo pari a 1,2 volte il corrispettivo fisso riconosciuto per il servizio di interrompibilità prestato presso il punto di riconsegna.

Articolo 5

Servizio mensile

5.1 Il corrispettivo unitario V_i^M applicato ai quantitativi oggetto di riduzione, nell'ambito del servizio mensile, non può essere superiore a 0,11 euro/Smc. Eventuali offerte a prezzi più elevati non verranno pertanto considerate.

5.2 Ai fini della determinazione dei corrispettivi variabili da riconoscere in caso di attivazione del servizio mensile e delle penali di cui ai commi 5.3 e 5.4, i quantitativi oggetto di riduzione presso un punto di riconsegna R_{pdr}^M sono calcolati come:

$$R_{pdr}^M = \min \left\{ Q_{pdr}^M; R_{pdr}^{gas} + \frac{R_{pdr}^{M,ee}}{\mu} \right\}$$

dove:

Q_{pdr}^M è il quantitativo mensile offerto in riduzione dei consumi presso un punto di riconsegna per il quale è stato aggiudicato il servizio di interrompibilità espresso in Smc, pari a $Q_{pdr}^{M,gas} + \frac{Q_{pdr}^{M,ee}}{\mu}$;

$R_{pdr}^{M,gas}$ è il prelievo di gas, espresso in Smc, effettivamente ridotto presso il punto di riconsegna come determinato dal Responsabile del bilanciamento secondo le modalità precisate nelle condizioni generali del servizio;

$R_{pdr}^{M,ee}$ è il minore prelievo di energia elettrica o maggiore immissione di energia elettrica, espresso in MWh, rilevato, presso i rilevanti punti della rete di trasmissione nazionale connessi al sito per il quale è prestato il servizio di interrompibilità, secondo le condizioni precisate nelle condizioni generali del servizio previa condivisione con Terna;

μ è un fattore di conversione pari a 0,00473 MWh/Smc.

5.3 Qualora in caso di attivazione del servizio di interrompibilità, risulti che il cliente interrompibile non abbia ridotto i propri prelievi secondo gli impegni assunti, risultando $\left(R_{pdr}^{M,gas} + \frac{R_{pdr}^{M,ee}}{\mu} \right) < 0,95 \cdot Q_{pdr}^M$, il medesimo cliente è tenuto a versare un importo pari a 2 volte il prodotto fra il corrispettivo unitario variabile oggetto dell'offerta accettata e il quantitativo della riduzione non effettuata determinato come: $Q_{pdr}^M - R_{pdr}^{M,gas} - \frac{R_{pdr}^{M,ee}}{\mu}$.

5.4 Tenendo conto delle definizioni del comma 5.2, qualora il valore di Q_{pdr}^M risulti superiore al riferimento di consumo, individuato nelle condizioni generali del servizio, utilizzato per la determinazione del prelievo di gas effettivamente ridotto, $R_{pdr}^{M,gas}$, alla parte eccedente è applicato un corrispettivo pari a 1,2 volte il corrispettivo fisso riconosciuto per il servizio di interrompibilità prestato presso il punto di riconsegna.

Articolo 6

Aggiornamento del corrispettivo CRV^I

6.1 A seguito della trasmissione degli esiti delle procedure, da parte dell'impresa maggiore di trasporto, è aggiornato il valore del corrispettivo CRV^I di cui all'articolo 23, comma 23.1, lettera a) della RTTG, per il periodo 1 aprile 2023 – 30 marzo 2024. Il corrispettivo CRV^I trova applicazione presso i soli punti della rete interconnessi con impianti di distribuzione o clienti finali direttamente allacciati diversi dai termoelettrici.

Articolo 7

Modalità di versamento dei corrispettivi e delle penali

- 7.1 L'impresa maggiore di trasporto determina per ciascun cliente interrompibile e trasmette alla Cassa, gli importi da riconoscere, relativi al servizio di punta, pari al prodotto fra il corrispettivo unitario fisso e il quantitativo interrompibile indicati nell'offerta accettata.
- 7.2 L'impresa maggiore di trasporto entro 60 giorni dalla definizione dei bilanci definitivi di trasporto relativi al periodo 1 ottobre 2022 - 31 marzo 2023, determina per ciascun cliente interrompibile dei servizi di punta e mensile, e trasmette alla Cassa ed a ciascun cliente interrompibile per quanto di competenza, le seguenti informazioni:
- a) l'importo dei corrispettivi variabili da riconoscere;
 - b) la compensazione del corrispettivo CRV^{OS} anticipato pari al prodotto fra il medesimo corrispettivo e il minore fra il volume prelevato presso il punto di riconsegna presso il quale è prestato il servizio di interrompibilità e il quantitativo interrompibile, ovvero pari a zero nei giorni in cui è stata richiesta l'attivazione del servizio di interrompibilità;
 - c) l'importo delle penali dovute.
- 7.3 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni di cui al comma 7.2, la Cassa, tramite l'impresa maggiore di trasporto e in due rate, riconosce al cliente:
- del servizio di punta un ammontare pari alla differenza se positiva fra:
 - a) la somma degli importi di cui ai commi 7.1 e 7.2, lettere a) e b); e
 - b) l'importo di cui alla lettera c) del comma 7.2;l'ammontare di cui al presente comma è riconosciuto a valere sul Fondo sino alla somma degli importi di cui al comma 7.1, al comma 7.2~~[obbl.]~~ lettera a) per servizio di punta senza cessione e lettera b); e sul Fondo oneri bilanciamento del sistema del gas l'ammontare di cui al comma 7.2~~[obbl.]~~ lettera a) per il servizio di punta con cessione;
 - del servizio mensile un ammontare pari alla differenza se positiva fra:
 - c) la somma degli importi di cui ai commi 7.2, lettere a) e b); e
 - d) l'importo di cui alla lettera c) del comma 7.2;l'ammontare di cui al presente comma è riconosciuto a valere sul Fondo.
- 7.4 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni di cui al comma 7.2, il cliente dei servizi di punta e mensile versa nel Fondo, tramite l'impresa maggiore di trasporto, in due rate, un importo pari alla differenza se positiva fra:
- a) l'importo di cui alla lettera c), del comma 7.2; e
 - b) la somma degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7.2.
- 7.5 Qualora, successivamente ai termini di cui al comma 7.2, si registrassero delle variazioni degli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 7.2, l'impresa maggiore di trasporto comunica alla Cassa, entro la prima scadenza utile riferita all'anno termico successivo, le variazioni intervenute.
- 7.6 Nel caso di clienti finali interrompibili allacciati alla rete di distribuzione la compensazione del corrispettivo variabile CRV^{CS} anticipato è determinata secondo quanto previsto dal comma 7.2, lettera b), per il corrispettivo CRV^{OS} e relativamente

ai prelievi effettuati nel periodo 1 ottobre 2022 – 30 settembre 2023, e riconosciuta nella seconda rata degli importi di cui al comma 7.3.

- 7.7 In seguito alla comunicazione di cui al comma 7.5, la Cassa provvede alla regolazione economica delle variazioni intervenute in occasione della prima rata dell'anno termico successivo.
- 7.8 La Cassa trasmette trimestralmente all'Autorità un rendiconto sulla gestione del Fondo aggiornato al mese precedente.
- 7.9 I costi derivanti dalla gestione del meccanismo, eventualmente sostenuti dalla Cassa, sono spesi a valere sul Fondo.

Articolo 8

Disposizioni inerenti alle informazioni per l'impresa maggiore di trasporto e alla gestione del bilanciamento in caso di attivazione della misura

- 8.1 Il prezzo di attivazione di cui al comma 5.4 del TIB per i servizi di punta è posto pari a 320 €/MWh.
- 8.2 Il Gestore del SII e le imprese di trasporto comunicano al Responsabile del bilanciamento i riferimenti degli utenti del bilanciamento che servono i clienti interrompibili rispettivamente presso impianti di distribuzione e le proprie reti di trasporto.
- 8.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto e della presente deliberazione:
- a) le imprese di trasporto, il Gestore del SII e Terna trasmettono all'impresa maggiore di trasporto le informazioni necessarie per l'efficiente gestione del servizio di interrompibilità e le verifiche di competenza, inclusi i dati di prelievo funzionali alla determinazione delle informazioni di cui al comma 7.2 lettere a), b) e c). Le informazioni da rendere disponibili e le relative modalità e termini di trasmissione sono definite nelle condizioni generali del servizio;
 - b) il Gestore del SII e i gestori di rete competenti trasmettano a Terna i dati necessari alle verifiche di competenza individuate nelle condizioni generali di servizio.

Articolo 9

Disposizioni finali

- 9.1 È dato mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ai fini del parere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica circa la proposta di procedura predisposta dall'impresa maggiore di trasporto ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto 21 ottobre 2022.
- 9.2 L'impresa maggiore di trasporto trasmette all'Autorità, per ciascun servizio, gli esiti delle procedure di selezione dei clienti interrompibili e delle verifiche effettuate anche ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza.

- 9.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
- 9.4 Il presente provvedimento è trasmesso al dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza.

1 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini